

FASE 2 E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ: NORME DI COMPORTAMENTO IN AZIENDA A TUTELA DEI LAVORATORI

UNA MINI-GUIDA

Indice

Premessa	» 1
Quadro normativo	» 2
Linee guida per la progressiva ripresa delle attività produttive	» 9
- Misure organizzative	» 11
- Misure di prevenzione e protezione	» 12
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici	» 14
Tabella riassuntiva delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus	» 16
- Informativa privacy per la rilevazione della temperatura corporea	» 18
Tabella riassuntiva del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri"	» 19
Tabella riassuntiva del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica"	» 22
Equiparazione ad infortunio per i casi di infezione da Covid-19	» 25
Documento di valutazione dei rischi (DVR) e coronavirus	» 25

PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria dovuta al contagio da SARS-CoV-2 ha portato all'introduzione di diverse misure restrittive con conseguente sospensione di una buona parte delle attività produttive. Secondo i dati forniti dall'ISTAT, durante l'emergenza sanitaria, l'insieme dei settori non sospesi comprende 2,3 milioni di imprese pari al 51,2% del totale. In questa percentuale di imprese che non hanno fermato la propria attività trovano occupazione 15,6 milioni di lavoratori di cui il 25% ha continuato a lavorare in presenza con l'obbligo di rispettare delle precise regole di comportamento finalizzate a contenere il contagio.

Di contro sono state molte le aziende che hanno dovuto sospendere le attività, più precisamente il 48,8%, nelle quali i lavoratori sospesi dal servizio ammontano a 7,8 milioni pari al 33% del totale.

Con l'avvio della cosiddetta "Fase 2", durante la quale si stanno progressivamente allentando le misure restrittive e si sta garantendo la progressiva riapertura di tutte le attività produttive, appare necessario focalizzare l'attenzione sulle misure che devono essere adottate sui luoghi di lavoro per garantire la piena ripresa in sicurezza, non esponendo i lavoratori al rischio contagio e salvaguardando, più in generale, l'intera la comunità dal rischio di un nuovo aumento della curva dei contagi.

Certamente quanto accaduto in questi mesi ha profondamente cambiato le abitudini di vita di ogni cittadino e tracciato un nuovo modo di comportarsi all'interno degli ormai modificati contesti produttivi. Pertanto, si può davvero sostenere che nulla sarà più come prima.

Convivere con il virus richiede l'introduzione di nuove misure di prevenzione e in questo senso l'impianto normativo operato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rappresenta la naturale infrastruttura all'interno della quale operare gli opportuni aggiustamenti al fine di gestire il rischio connesso all'emergenza sanitaria.

Da questo punto di vista appare indispensabile favorire un clima di collaborazione fra tutte le figure preposte alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e RLST che dovranno operare sinergicamente anche perseguendo l'obiettivo di coinvolgere attivamente i lavoratori.

Oltre al rispetto puntuale delle prescrizioni imposte sarà fondamentale l'attività di informazione e formazione che tutte le aziende sono chiamate a svolgere in favore del proprio personale dipendente nell'ottica di un approccio partecipato che assicuri il raggiungimento dell'obiettivo come conseguenza di un coinvolgimento consapevole di tutti gli attori presenti in azienda.

QUADRO NORMATIVO

Sono stati numerosi i DPCM che si sono succeduti a partire dal 25 febbraio 2020 e con quello del 10 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio – per molte realtà produttive e professionali – le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito si offre un breve *excursus* dei DPCM fin qui adottati:

- DPCM 25.2.20 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- DPCM del 4.3.20, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- DPCM 8.3.20 (Abrogato dal DPCM 10.04.20) recante limitazioni particolari per le “zone arancio” della Lombardia e le altre 14 provincie interessate, ed altre limitazioni, meno severe, per il resto d'Italia;
- DPCM 9.3.20, che estende a tutta Italia le disposizioni previste dal DPCM 8.3.20 per le “zone arancio” della Lombardia e le altre 14 provincie interessate;
- DPCM 11.3.20 (Abrogato dal DPCM 10.04.20) contenente l'elenco di esercizi commerciali e attività produttive con obbligo di chiusura ed eccezioni;
- DPCM 22.03.2020 (Abrogato dal DPCM 10.04.20) recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 1.4.2020 (Abrogato dal DPCM 10.04.20) che ha prorogato fino al 13 aprile p.v. le misure restrittive già imposte dal Governo nei precedenti decreti del 8,9,11 e 22 marzo 2020 e di quelle previste con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 e del 28 marzo 2020.

Con il DPCM 10.04.20 è stata inoltre permessa la ripresa di alcune attività, come quelle commerciali delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati, e quelle produttive della silvicoltura e dell'industria del legno.

Per quanto riguarda la cd. “Fase 2”, che ha avuto inizio a partire dal 4 maggio 2020 nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM del 26 aprile 2020, si assiste ad un alleggerimento delle misure restrittive e ad una graduale ripresa delle attività produttive seppur nel rispetto di puntuali norme di comportamento finalizzate a contenere il contagio.

Elenco delle attività non soggette a sospensione:

- 1) Attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 sia nell'ambito di esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande

distribuzione anche ricomprese nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Farmacie;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio al dettaglio di libri;
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

- 2) Edicole, Tabaccherie, Farmacie e Parafarmacie;

- 3) Servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie per la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie nonché la ristorazione d'asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- 4) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali con vendita di prodotti da asporto da consumare fuori dai locali. Restano aperti quelli posti all'interno di ospedali e aeroporti con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

- 5) I servizi alla persona indicati nell'allegato 2:

Allegato 2

Servizi alla persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
Attività delle lavanderie industriali;
Altre lavanderie, tintorie;
Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Per tali attività commerciali l'apertura è comunque condizionata al rispetto della distanza interpersonale di un metro, alla turnazione degli ingressi, al divieto di permanenza dei clienti all'interno dei locali oltre il tempo necessario per gli acquisti e all'applicazione delle misure di cui all'allegato 5:

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;

Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;

Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

- 6) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono i servizi;
- 7) Le attività professionali per le quali si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza, l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti, l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, l'utilizzo di DPI e le operazioni di sanificazione dei locali.
- 8) Tutte le attività produttive industriali e commerciali di cui all'allegato 3:

Allegato 3

Codice ATECO

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
 51 TRASPORTO AEREO
 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
 58 ATTIVITA' EDITORIALI
 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
 61 TELECOMUNICAZIONI
 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
 75 SERVIZI VETERINARI
 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (NOTA: LE ATTIVITA' DELLA P.A. QUI PREVISTE NON COMPORTANO L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE)
 85 ISTRUZIONE
 86 ASSISTENZA SANITARIA
 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (NOTA: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI QUESTE ORGANIZZAZIONI PRESUPPONE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE CHE SONO GIA' PREVISTE NELLE ALTRE DIVISIONI)
 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)
 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del nuovo DPCM possono comunque proseguire le loro attività in modalità a distanza o lavoro agile.

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Le imprese le cui attività non sono sospese potranno operare nel rispetto dei contenuti del:

- 1) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020;
- 2) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020;
- 3) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Tali Protocolli sono stati inseriti come Allegati Tecnici all'interno del DPCM 26.04.20 e pertanto, a prescindere dalle Parti Sociali che hanno partecipato alla loro definizione, condividono con il decreto la natura e la portata di precetto.

Si deve tener conto che essi rappresentano le misure definite a livello nazionale e che tali misure possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive, elaborando protocolli territoriali, che meglio si adattino alle specificità del tessuto produttivo locale e alla particolare diffusione della pandemia. Inoltre, anche ciascuna realtà aziendale può integrare e adattare le misure previste dai protocolli, in base alle proprie peculiarità e al settore di appartenenza, attraverso il lavoro del Comitato la cui costituzione è raccomandata dallo stesso Protocollo nazionale ed a cui possono partecipare il Datore di Lavoro o suo delegato, RSPP/ASPP, Medico Competente, RLS/RSU.

Oltre al programma di articolazione della riapertura delle attività produttive previsto dal nuovo decreto, è infatti necessario considerare che la ripresa deve avvenire anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che trovino concreta applicazione negli uffici e negli ambienti produttivi delle aziende e che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell'emergenza. A tal fine è fondamentale porre particolare attenzione alla dimensione della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche per prevenire il rischio di una riattivazione di focolai epidemici nei luoghi di lavoro.

LINEE GUIDA PER LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Attraverso il *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle Parti Sociali (organizzazioni datoriali e sindacali) – integrando il precedente Protocollo del 14 marzo 2020 – sono state delineate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro, seguendo le indicazioni delle Autorità sanitarie e, tra queste, quelle contenute nel *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* pubblicato dall’Inail. L’obiettivo del Protocollo è quello di agevolare le imprese nell’adozione di misure comportamentali atte a contrastare il rischio di contagio da COVID-19. Tali misure sono necessarie nella progressiva ripresa delle attività nella cd. “Fase 2” per ottenere il massimo livello possibile di salute e sicurezza per tutti i lavoratori.

Le misure indicate dal Protocollo sono nate per integrare quanto previsto dal **DPCM dell’11 marzo 2020** che per le attività di produzione e professionali raccomanda di:

- Fare massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale;
- Incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

E, per le sole attività produttive, raccomanda altresì di:


- Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
- Favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Fare massimo ricorso alle modalità di lavoro agile per tutte le attività non sospese.

Come già accennato, l’elaborazione del Protocollo è avvenuta anche nel rispetto delle misure delineate nel Documento Tecnico pubblicato dall’Inail, che ha costituito una base di riferimento per la tracciatura di una corretta ripresa delle attività; in esso vengono delineati i profili di rischio di ogni attività economica, sulla base di tre variabili:

1. Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (ad es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (ad es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

In particolare, Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 è stato calcolato (per ciascuna attività economica) confrontando il livello di rischio rispetto alle scale individuate per le variabili esposizione e prossimità e correggendo il punteggio risultante da tale combinazione con un fattore che tiene conto della terza scala, quella dell'aggregazione.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Tabella 1 - Fonte: Documento Tecnico Inail

Il profilo di rischio così individuato è da ritenersi orientativo. È infatti necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. Inoltre, le strategie di prevenzione adottate dalle singole realtà aziendali hanno un enorme peso nel determinare l'effettivo rischio per la salute dei lavoratori. Pertanto, è fondamentale aiutare a sviluppare consapevolezza dell'attuale scenario di emergenza sanitaria e delle misure che si possono adottare al fine di prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. Questo obiettivo è perseguito dai tre sopracitati Protocolli, pubblicati a partire dal 24 aprile e con il DPCM 26.04.20.

Di seguito si propone un approfondimento dei contenuti esposti dai succitati Documento Tecnico Inail e Protocollo del 24 aprile 2020.

Misure organizzative

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo deve necessariamente accompagnarsi ad una analisi dell'organizzazione del lavoro finalizzata al contenimento del rischio attraverso rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Organizzazione e orario di lavoro → Al fine di diminuire al massimo i contatti, si raccomanda la programmazione di un piano di turnazione dei dipendenti e di continuare ad utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, limitando così la presenza di personale all'interno dei locali aziendali. Si suggerisce di ricorrere ad orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa ecc.) e di individuare, laddove possibile, due distinte porte, da adibire una all'ingresso e l'altra all'uscita da questi locali. Per quanto riguarda i lavoratori "fragili", individuati tramite la valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro. Laddove necessario, utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali oppure periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. È necessario sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali ed internazionali. Laddove possibile, si raccomanda di agevolare gli spostamenti dei lavoratori per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), considerando i rischi legati alle aggregazioni che si vengono a creare nell'utilizzo del trasporto pubblico. Tali agevolazioni possono avvenire incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato o con l'uso di navette aziendali.

Gestione degli spazi → All'interno del luogo di lavoro, al fine di ottenere il rispetto della distanza di un metro tra i lavoratori, devono essere adottate misure di distanziamento delle postazioni di lavoro, sia attraverso la revisione delle stesse e del relativo lay-out, sia mediante l'utilizzo di barriere di protezione. Si può pensare di ricavare ulteriori spazi di lavoro, ad esempio, da uffici inutilizzati, sale riunioni ecc. Deve inoltre essere programmata un'adeguata gestione degli spazi comuni, quali mensa, bar, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack ecc. L'accesso a tali spazi dovrà essere contingentato al fine di poter garantire la distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Per tale ragione la sosta all'interno di tali spazi dovrà avere un tempo ridotto ed i locali dovranno essere soggetti a ventilazione continua, sanificazione periodica e pulizia giornaliera con gli appositi detergenti. Allo stesso tempo deve essere effettuata una revisione dei sistemi di pause per evitare assembramenti nei servizi igienici, nelle mense, nelle aree relax, nelle aree fumo ecc.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione → Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Per quanto possibile, si raccomanda dunque di evitare le mobilità di personale tra unità produttive e reparti, limitandole ai casi strettamente necessari. In questi casi, si raccomanda di prediligere modalità volte alla stabilità dei team di lavoro, evitando rotazioni individuali e spostamenti frequenti dei lavoratori interessati. È necessario evitare le riunioni in presenza, prediligendo l'utilizzo di strumenti di tele/call conference. Nel caso in cui le riunioni siano necessarie ed urgenti e non sia possibile un collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la

partecipazione necessaria e bisognerà osservare rigorosamente la distanza di almeno un metro tra le persone e garantire un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima, durante e dopo l'incontro. Si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di strumentazioni (ad es. microfono a cono). Per quanto concerne le attività di formazione, sono consentite solo in modalità a distanza e, per quanto riguarda la formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato completamento dell'aggiornamento della stessa non comporterà l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione a cui il soggetto è adibito.

Modalità di accesso dei fornitori esterni → A titolo precauzionale, dovrà essere ridotto l'ingresso dei visitatori nei locali aziendali. Qualora fosse necessario (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) il personale esterno dovrà sottostare a tutte le regole aziendali. Dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita per l'accesso di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno mediante modalità, percorsi e tempistiche predefiniti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale dipendente. Gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile, dovranno rimanere a bordo del veicolo. Si suggerisce inoltre di individuare o installare dei servizi igienici dedicati al personale esterno, garantendone una adeguata pulizia giornaliera. Le norme contenute nel Protocollo si estendono anche alle aziende in appalto; l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e a vigilare affinché vengano rispettati.

Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) devono essere adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

Informazione e formazione → Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire informazioni, secondo modalità idonee ed efficaci, a chiunque entri in azienda (dipendenti o non) su:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- L'impegno a rispettare tutte le indicazioni del datore di lavoro e delle pubbliche autorità nel fare accesso in azienda (mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Il dovere di informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa;
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare o permanere in azienda laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo.

Prima della ripresa dell'attività lavorativa, oltre a quanto già definito, ciascun responsabile aziendale deve informare i propri collaboratori sui seguenti argomenti:

- Misure messe in atto dall'Azienda per far fronte all'emergenza coronavirus;
- Obblighi generali dei lavoratori per prevenire la trasmissione del virus;

- Comportamenti da tenere nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa ecc.) e nelle aree di lavoro (postazioni di lavoro fisse e mobili);
- Uso dei DPI specifici per la prevenzione COVID-19 e procedure operative standard (ad es. corretto utilizzo e rimozione dei guanti monouso, corretto uso delle mascherine).

Si consiglia, inoltre:

- La preparazione di idoneo materiale informativo e formativo da mettere a disposizione dei lavoratori;
- Azioni di formazione rivolte a popolazioni specifiche (ad es. addetti all'emergenza).

Si deve considerare che l'informazione e la formazione sono elementi preliminari alla corretta applicazione di tutte le altre misure previste dal Protocollo.

Sanificazione degli ambienti → Ai fini di una corretta informazione, si precisa che:

- Le attività di pulizia sono procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati presenti su superfici, oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali;
- Le attività di igienizzazione sono procedure e operazioni – da svolgere successivamente a quelle di pulizia – che hanno come finalità l'igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni;
- Le attività di sanificazione sono procedure e operazioni che prevedono l'utilizzazione di prodotti atti a garantire l'eliminazione della presenza di germi: una superficie può essere considerata sanificata quando non c'è evidenza di sporcizia, non è grassa al tatto, non c'è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l'acqua passata sulla superficie scorre in maniera uniforme.

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera (a fine turno) e la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e delle postazioni di lavoro comprese le tastiere, schermi touch, mouse. Nell'organizzare interventi particolari o periodici di pulizia, è possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19 è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In generale, essendo la sanificazione un'operazione particolare e fondamentale, si consiglia di ricorrere a delle ditte esterne specializzate, che possano garantire e certificare la corretta sanificazione degli ambienti.

Misure igieniche personali → L'azienda deve garantire la disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani in quanto è obbligatorio per le persone presenti in azienda adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare proprio per le mani. Si raccomanda di fornire i servizi igienici di apposito sapone con caratteristiche più aggressive verso microrganismi e virus.

Si raccomanda inoltre la presenza di un distributore di disinfettante per le mani, con le indicazioni sull'uso corretto, presso le porte di entrata e uscita delle diverse aree aziendali (ingresso, sale riunioni, mensa, servizi igienici ecc.).

È inoltre consigliato di rendere disponibili detergenti liquidi e carta in specifici punti per consentire ai lavoratori di mantenere pulito il proprio posto di lavoro e le relative attrezzature, nonché guanti (un paio per ogni giornata di lavoro) da utilizzare durante le operazioni di pulizia del posto di lavoro; l'uso dei guanti non elimina la necessità di rispettare tutte le misure comportamentali da applicare alle mani (ad es. non toccare la bocca o il naso, lavare o igienizzare le mani frequentemente ecc.). Il personale deve essere addestrato al corretto uso dei suddetti guanti.

Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) → Considerando l'attuale difficoltà a reperire i DPI, si raccomanda l'utilizzo di mascherine la cui tipologia corrisponda quantomeno alle indicazioni dell'autorità sanitaria. L'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) deve avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'utilizzo di tali DPI è da ritenersi necessario nei casi in cui non sia possibile lavorare nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è previsto l'utilizzo della mascherina chirurgica.

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Deve essere considerato, specialmente in una prima fase transitoria, il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro ed è pertanto necessario mettere in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Controllo della temperatura corporea → Il datore di lavoro deve sottoporre tutte le persone che entrano nei locali aziendali (dipendenti o non) al controllo della temperatura corporea. Se tale rilevazione dovesse risultare superiore ai 37.5°, l'accesso sarà precluso e le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, con l'onere di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La misurazione della temperatura può avvenire tramite le seguenti tecnologie di rilevamento:

- Telecamere termiche fisse, da utilizzare nei casi di accesso di grandi flussi di persone;
- Telecamere termiche mobili, da utilizzare nelle situazioni che richiedono maggior flessibilità nella rilevazione;
- Termometri manuali a distanza, da utilizzare nei casi in cui non siano applicabili le soluzioni precedenti.

Si precisa che il personale che effettua la rilevazione deve essere specificamente addestrato e coordinato dal medico competente del sito/compiensorio di riferimento e deve necessariamente utilizzare i DPI specifici, da individuare caso per caso sulla base della tipologia di rilevamento della temperatura (manuale o a distanza). Come specificato nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine il Protocollo suggerisce di rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto – se non è necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali – e di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Il Protocollo prevede che l'informativa possa essere fornita anche oralmente, ma questa scelta potrebbe comportare problematiche nel dimostrare che essa sia stata effettivamente resa. Si consiglia, dunque, di utilizzare tale modalità solo in casi di reale impossibilità a rilasciare un'informativa scritta. L'azienda avrà comunque l'onere di individuare, in conformità con la normativa vigente, le misure più idonee alla tutela dei dati personali acquisiti, tenendo in considerazione che si tratta di una particolare categoria di dati (cd. dati sensibili).

Per quanto riguarda i lavoratori risultati già positivi all'infezione da COVID-19, il loro ingresso in azienda deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Gestione di una persona sintomatica in azienda → Se una persona presente in azienda sviluppa febbre e sintomi da infezione ha l’obbligo di dichiarazione immediata all’ufficio del personale e si deve procedere al suo isolamento e deve essere dotata immediatamente di mascherina chirurgica, ove già non lo fosse; l’azienda deve tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute nonché collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” che la persona può avere avuto per applicare le necessarie e dovute misure di quarantena.

Sorveglianza sanitaria → Il medico competente deve: integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 collaborando con il datore di lavoro e le RLS/RLST; segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti (che costituiscono un dato che l’azienda si impegna a tutelare nel rispetto della privacy). Il medico competente potrà, inoltre, suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici se ritenuti utili al fine di contenere la diffusione del virus e di salvaguardare la salute dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, pertanto deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). In questo periodo devono essere privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Il datore di lavoro deve garantire massima collaborazione nel rispettare e far rispettare eventuali misure aggiuntive specifiche disposte dall’autorità sanitaria competente. Per il reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID-19, il medico competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione e di verificare profili specifici di rischiosità.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione → Viene raccomandata la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. È importante sottolineare come l’istituzione di tale Comitato è di difficile realizzazione in aziende di medie e piccole dimensioni, pertanto si prevede l’istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno inoltre essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, comitati per la finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Nel caso in cui non dovesse essere costituito un comitato aziendale o territoriale, può comunque essere coinvolta la figura del RLS per la verifica della corretta applicazione del Protocollo.

Tabella riassuntiva delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus

Misure organizzative

Organizzazione e orario di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - piano di turnazione dei dipendenti; - orari di ingresso/uscita scaglionati; - chiusura dei reparti diversi dalla produzione; - ricorso allo smart working per tutte le attività che possono essere svolte a distanza; - ricollocati in altra mansione o sospendere dal lavoro i lavoratori con particolari fragilità; - utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali o periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; - annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali; - agevolare gli spostamenti casa-lavoro, evitando, laddove possibile, di far utilizzare il trasporto pubblico.
Gestione degli spazi (al fine di garantire la distanza di almeno un metro)	<ul style="list-style-type: none"> - distanziare le postazioni di lavoro e/o utilizzare barriere di protezione; - contingentare l'accesso agli spazi comuni; - ridurre la sosta dei lavoratori all'interno degli spazi comuni; - garantire la ventilazione continua e la pulizia giornaliera degli spazi; - revisionare i sistemi di pausa per evitare assembramenti nei servizi igienici, nelle mense, nelle aree fumo ecc.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione	<ul style="list-style-type: none"> - evitare le mobilità di personale tra unità produttive e reparti; - evitare le riunioni in presenza, prediligendo l'utilizzo di strumenti di tele/call conference; - garantire la distanza di almeno un metro e areare gli spazi in caso di incontri in presenza; - svolgere le attività di formazione unicamente in modalità a distanza; - la sospensione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non comporterà l'impossibilità a svolgere lo specifico ruolo a cui il soggetto è adibito.
Modalità di accesso dei fornitori esterni	<ul style="list-style-type: none"> - ridurre l'accesso al personale esterno ai casi strettamente necessari per garantire la continuità aziendale; - individuare procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi e tempistiche predefiniti, per ridurre il contatto con il personale interno; - installare servizi igienici dedicati per il personale esterno e garantirne la pulizia giornaliera; - evitare che gli autisti dei mezzi di trasporto scendano dal proprio veicolo.
Misure di prevenzione e protezione	
Informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> - informare i dipendenti su obblighi e procedure adottate per il contenimento del rischio contagio;

	<ul style="list-style-type: none"> - formare i dipendenti ai comportamenti da tenere e al corretto uso dei DPI; - preparare materiale informativo e formativo da mettere a disposizione dei lavoratori.
Sanificazione degli ambienti	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e delle postazioni di lavoro. - igienizzare e sanificare gli ambienti, le postazioni di lavoro e le aree comuni prima della ripresa delle attività lavorative, nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19
Misure igieniche personali	<ul style="list-style-type: none"> - garantire la disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani; - collocare distributori di disinfettante per le mani in diverse aree aziendali (ingresso, sale riunioni, mensa, servizi igienici ecc.); - rendere disponibili detergenti liquidi e carta per la pulizia del posto di lavoro e delle relative attrezzature.
Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI)	<ul style="list-style-type: none"> - fornire DPI conformi alle indicazioni dell'autorità sanitaria; - usare i DPI nel rispetto delle indicazioni dell'OMS; - rendere obbligatori i DPI nei casi in cui non sia possibile lavorare nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; - rendere obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica per i lavoratori che condividono spazi comuni.
Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici	
Controllo della temperatura corporea	<ul style="list-style-type: none"> - sottoporre le persone che entrano nei locali aziendali (dipendenti o non) al controllo della temperatura corporea; - precludere l'accesso se la temperatura sarà superiore a 37.5°; - addestrare il personale addetto alla rilevazione della temperatura corporea; - tutelare i dati personali acquisiti con la rilevazione della temperatura corporea nel rispetto della disciplina privacy vigente; - fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali al soggetto a cui viene misurata la temperatura corporea.
Gestione di una persona sintomatica in azienda	<ul style="list-style-type: none"> - un soggetto con febbre e/o sintomi influenzali deve avvisare l'ufficio del personale; - un soggetto con febbre e/o sintomi influenzali deve essere isolato e dotato di mascherina chirurgica; - l'azienda deve avvertire tempestivamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute; - l'azienda deve collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" avuti dalla persona.
Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> - garantire la sorveglianza sanitaria periodica come ulteriore misura di prevenzione; - privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

	<ul style="list-style-type: none"> - il medico competente deve integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 in collaborazione con le RLS/RLST; - il medico competente deve segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; - il medico competente può suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici; - il medico competente deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per il reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID-19 (previa certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone).
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> - costituire in azienda, se possibile, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS; - se non possibile, far riferimento al Comitato Territoriale che verrà istituito tra Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, RLST e rappresentanti delle parti sociali.

Informativa privacy per la rilevazione della temperatura corporea

Contenuti dell'informativa:

Indicazione sulla finalità del trattamento	→	prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica	→	implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Durata della conservazione dei dati	→	termine dello stato d'emergenza.

Trattamento dei dati:

Profilo organizzativo	→	Individuare i soggetti preposti al trattamento; fornire a tali soggetti le istruzioni necessarie.
Privacy	→	Trattare i dati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19; non diffondere o comunicare i dati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Stante la validità delle disposizioni generali fin qui delineate, contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, all'interno del DPCM 26.04.20 sono contenuti, come già accennato, altri due protocolli che rappresentano specificazioni di settore (cantieri e settore del trasporto e della logistica). Se ne offre di seguito una sintesi schematica. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del decreto e dei relativi allegati.

Tabella riassuntiva del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”

<p>Informazione</p>	<p>Il datore di lavoro, con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, deve informare chiunque entri nel cantiere riguardo i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima di entrare in cantiere; - preclusione dell’accesso se la temperatura sarà superiore a 37.5°; - divieto di ingresso o permanenza in cantiere laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura alta, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); - rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (ad es. distanza di sicurezza, utilizzo dei DPI ecc.); - informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa; - preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
<p>Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere; - far rimanere gli autisti dei mezzi di trasporto a bordo dei propri mezzi e non consentirgli l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo; - individuare/installare servizi igienici dedicati per il personale esterno; - ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento (ad es. ricorrere a un numero maggiore di mezzi e/o prevedere ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati, riconoscere aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio ecc.); - assicurare la pulizia con specifici detersivi delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio ecc. del veicolo.
<p>Pulizia e sanificazione nel cantiere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, delle auto di servizio e delle auto a noleggio e dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; - verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo specifico detersivo e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; - verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali (compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità) nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo; - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere, procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi; - stabilire la periodicità della sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del RLS o RSLT territorialmente competente; - definire i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

	<ul style="list-style-type: none"> - dotare di tutti gli indumenti e i DPI gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione; - assicurare l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute per le azioni di sanificazione.
Precauzioni igieniche personali	<ul style="list-style-type: none"> - le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, assicurando in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; - il datore di lavoro, a tal fine, deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Dispositivi di protezione individuale	<ul style="list-style-type: none"> - le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS; - utilizzare mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato; - qualora si debba lavorare a una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; - in mancanza di idonei DPI, sospendere le lavorazioni con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO); - il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato deve provvedere ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; - il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione; - il datore di lavoro deve rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione di tutti i DPI anche con tute usa e getta; - il datore di lavoro deve assicurarsi che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)	<ul style="list-style-type: none"> - contingentare l'accesso prevedendo una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi ed il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano; - laddove possibile, non ricorre all'utilizzo di spogliatoi; - sanificare almeno giornalmente e organizzare gli spazi per la mensa e gli spogliatoi (laddove necessari); - garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera (con appositi detergenti) anche delle tastiere dei distributori di bevande.
Organizzazione del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.
Gestione di una persona sintomatica in cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - se una persona presente in cantiere dovesse sviluppare febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento;

	<ul style="list-style-type: none"> - Il datore di lavoro deve collaborare con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST	<ul style="list-style-type: none"> - proseguire la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); - privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; - non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica; - il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19; - Il medico competente deve segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> - costituire in cantiere, se possibile, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS; - se non possibile, far riferimento al Comitato Territoriale che verrà istituito tra Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, RLST e rappresentanti delle parti sociali.

Tabella riassuntiva del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”

Adempimenti comuni per i diversi settori nell’ambito trasportistico	<ul style="list-style-type: none"> - informare al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.); - sanificare e igienizzare i locali, i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente; - ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri; - laddove possibile, nel trasporto viaggiatori, contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro, altrimenti i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti); - laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i DPI e separatori di posizione; - dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc.) preferibilmente di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati; - prevedere l’utilizzo degli appositi DPI per tutto il personale viaggiante e per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di un metro dall’utenza non siano possibili; - per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità; - predisporre necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio; - evitare l’utilizzo di spogliatoi; - se è obbligatorio l’uso di spogliatoi, il Comitato per l’applicazione del Protocollo dovrà individuare le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
Settore aereo	
<ul style="list-style-type: none"> - obbligo per gli addetti che devono necessariamente entrare a più stretto contatto con il passeggero (no mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro) di indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori DPI, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa; - per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. 	
Settore autotrasporto merci	
<ul style="list-style-type: none"> - gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di DPI; il veicolo può comunque accedere al luogo di carico/scarico, purché l’autista non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori; - eseguire le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro; - non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati; - le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi senza contatto con i riceventi (ad es. via web); - nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, consegnare le merci senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna e se ciò non è possibile, utilizzare necessariamente mascherine e guanti; 	

- qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine anche per attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto;
- assicurare, laddove possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse

- effettuare l'igienizzazione e la disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici almeno una volta al giorno e la sanificazione degli stessi in relazione alle specifiche realtà aziendali;
- adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
- consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita ed il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

Settore ferroviario

- informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito alle misure di prevenzione adottate e alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (ad es. Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
 - fornire DPI (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani) al personale;
 - vietare ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni;
 - proseguire le attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;
 - restringere il più possibile il numero di passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro;
 - prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
 - rendere disponibile, nelle sale comuni di attesa e a bordo treno, gel igienizzante lavamani.
- informare prontamente la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da COVID-19;
- al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da COVID-19 è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali saranno ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata;
- l'impresa ferroviaria dovrà procedere successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

Settore marittimo e portuale

- evitare i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, altrimenti utilizzare i DPI necessari;
- fornire al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante;
- rafforzare i servizi di pulizia: disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali (uffici, biglietterie e magazzini);
- eseguire in modo appropriato e frequente l'attività di disinfezione sia a bordo (durante la sosta in porto o dal personale opportunamente istruito nei casi in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi) che presso gli altri siti aziendali; nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici la

disinfezione deve riguardare in modo specifico le superfici toccate frequentemente (ad es. pulsanti, maniglie, tavolini ecc.) e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati;

- le attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, ecc.);
- le imprese devono fornire indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
 - per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni;
 - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
 - per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da COVID-19;
 - per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da COVID-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
 - per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo al COVID-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.
- organizzare sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone;
- favorire l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere;
- favorire lo scambio documentale tra la nave e il terminal attraverso sistemi informatici, al fine di ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre;
- sospendere, limitatamente ai porti nazionali e alle figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security;
- nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

Servizi di trasporto non di linea

- evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;
- sul sedile posteriore delle vetture ordinarie non potranno essere trasportati più di due passeggeri se muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, altrimenti un unico passeggero;
- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri non potranno essere trasportati più di due passeggeri per ogni fila di sedili se muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza;
- il conducente dovrà indossare DPI.

EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO PER I CASI DI INFEZIONE DA COVID-19

L'art. 42 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 – ex. decreto-legge “Cura Italia” – sancisce che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, tale infezione debba essere riconosciuta come infortunio. Il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Tale Legge chiarisce inoltre che le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Si ricorda che per “infortunio sul lavoro” si intende ogni lesione originata da causa violenta, cioè dall’azione concentrata nel tempo dell’agente causale, mentre la malattia professionale è caratterizzata dall’azione di un agente patogeno prolungata nel tempo. L’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) si qualifica come infortunio sul lavoro in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta: l’azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell’organismo dell’agente patogeno.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E CORONAVIRUS

La prevenzione e la protezione degli agenti biologici sono trattate, a livello normativo, nel Titolo X (intitolato “esposizione ad agenti biologici”) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Secondo la definizione data nell’art. 267 del T.U. per “agente patogeno” si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X in quattro gruppi di crescente pericolosità:

Gruppo	Danni sull'uomo	Rischio per i lavoratori	Misure profilattiche e terapeutiche	Esempi di agenti biologici
1	Scarse probabilità di causare malattie	Molto basso		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
2	Possono causare malattie	Rischio basso; poche probabilità di propagarsi nelle comunità	Di norma disponibili	Virus influenzali, <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Clostridium tetani</i> , <i>E.coli</i> (ceppi non patogeni), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i>
3	In grado di provocare malattie gravi	Serio rischio; riescono a propagarsi nelle comunità	Di norma disponibili	Virus epatite B e C, virus HIV, <i>Rickettsia conorii</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Brucella abortus</i> , <i>Escherichia coli</i> (ceppi patogeni)
4	Malattie gravi	Serio rischio; possono propagarsi molto facilmente nelle comunità	Normalmente non disponibili	Virus delle febbri emorragiche

Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Sulla base degli esiti della valutazione deve poi porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Tra gli obblighi propri del datore di lavoro spiccano infatti, per la loro priorità logico-giuridica, quelli delineati dall'art. 17 del T.U. e definiti espressamente dallo stesso come "indelegabili":

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (DVR);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

È tramite l'adempimento di tali oneri che si pongono le basi per un adeguato sistema di prevenzione aziendale, basato su una corretta valutazione di tutti i rischi cui i lavoratori sono quotidianamente esposti in azienda.

È proprio sulla necessità o meno di aggiornare il DVR aziendale, però, che sono sorti dei dubbi, creando una scissione tra due diverse opinioni:

- 1) L'espressione testuale "tutti" rispetto ai rischi aziendali da valutare, propria di molte norme contenute nel T.U., sembrerebbe non escludere alcun rischio e, pertanto, includere anche il nuovo rischio di contagio da coronavirus;
- 2) La "valutazione dei rischi" concerne quelli, tra di essi, che sono presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, considerando l'organizzazione come "fonte" di rischio, mentre, nel caso del coronavirus, può essere più che altro "veicolo" per la sua diffusione. Il contagio potrebbe infatti avere luogo sul posto di lavoro quanto altrove e non è, pertanto, un rischio proprio dell'organizzazione lavorativa.

Quest'ultima posizione riprende una distinzione, già propria del diritto della sicurezza sul lavoro, tra rischi endogeni o professionali e rischi esogeni, a seconda che la fonte da cui si origina il pericolo derivi dall'interno dell'azienda – come può avvenire nell'impiego di un agente patogeno nell'ambito del ciclo produttivo – oppure dall'esterno di essa – come nel caso del coronavirus – e sia dunque completamente scollegato dai suoi fattori produttivi. Il rischio endogeno o professionale è tale quando lo svolgimento dell'attività lavorativa comporta un'esposizione al pericolo maggiore rispetto a quella propria della comunità e si distingue da altri fattori che, per un qualsiasi motivo, potrebbero incidere sulla vita o sulla salute dei lavoratori.

Alla luce di quanto detto, la posizione secondo la quale il rischio di malattia grave associata all'infezione COVID-19 non dovrebbe comportare l'obbligo di aggiornare il DVR sembrerebbe sostenuta dallo stesso T.U. e, in particolare, dalla definizione che viene data di "prevenzione" (art. 2): "il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i *rischi professionali* nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".

L'aggiornamento del DVR sembrerebbe, dunque, non essere strettamente necessario per tutti i datori di lavoro che esercitino attività non sanitarie, viceversa sarebbe obbligatorio per chi impieghi lavoratori in attività di tipo sanitario, nell'ambito delle quali il rischio di contagio da coronavirus sia

un fattore che derivi specificamente dalle caratteristiche peculiari del lavoro in questione, e pertanto possa essere un rischio di tipo “professionale”.

Bisogna sottolineare che la confusione su questo aspetto è stata alimentata dall'apparente contraddittorietà di diverse fonti normative: la regione Veneto, ad esempio, ha emanato delle *“Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”* nelle quali si dichiara espressamente che l'aggiornamento del DVR non è necessario, mentre la regione Emilia-Romagna ha emanato due distinte ordinanze che introducono l'obbligo (limitatamente alle provincie di Piacenza e Rimini) per le attività produttive non sospese, di procedere a redigere documenti di valutazione del rischio con specifico riferimento al contagio da COVID-19.

Di fatto, come espressamente dichiarato nella **nota 13 marzo 2020 n. 89 dell'INL**, la valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare *in progress* le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza. In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le già menzionate Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

Dunque, a prescindere dall'obbligatorietà o meno dell'aggiornamento del DVR, bisogna considerare che il datore di lavoro rimane il garante della salute dei propri prestatori di lavoro e dovrà rispettare e far rispettare le misure di prevenzione dettate dallo Stato per il contenimento del contagio, come espressamente definito nell'**art. 2087 c.c.**: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Non si può, dunque, escludere che una dimostrata negligenza nell'adottare misure prevenzionistiche possa far sì che il datore di lavoro venga inputato e, conseguenzialmente, condannato per omicidio colposo o lesioni gravi. È dunque necessario analizzare attentamente il contenuto dei succitati Protocolli che racchiudono le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro, integrando tale contenuto attraverso una attenta valutazione delle situazioni ed esigenze specifiche che si vengono a creare in ogni azienda.

La tracciabilità delle scelte compiute e delle azioni introdotte ai fini preventivi – tramite la costruzione di un'appendice del DVR o, preferibilmente, traducendo le procedure esposte dalla documentazione istituzionale in un aggiornamento compiuto del DVR, facendole quindi divenire parte integrante dello stesso – permetterebbe al datore di lavoro di tutelarsi, dimostrando di aver agito al meglio al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Pertanto, è semplicistico e poco raccomandabile ritenere che, non essendo previsto dai decreti e non rientrando propriamente nel Titolo X del T.U., l'aggiornamento del DVR non debba avvenire. Al contrario, si consiglia caldamente di procedere quanto prima ad una rinnovata valutazione dei rischi aziendali.